



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Visualizzazione Sintetica
Stampa del 26/04/2017

Num. Ric. Gen.: 7115-2017

Num. Protoc.: 7139-2017

Data Pervenienza: 15/02/2017

Tipologia Ricorso: RICORSO ORDINARIO

Data Iscrizione: 16/02/2017

Data Prescrizione: 16/07/2021

Parti: TARABORI MARCO

Nato il: 26/03/1950 **a:** PESCIA

Ubicazione: QUARTA SEZIONE

Sezione Reato: S4

OSSERVAZIONI

VOLUMI: 1 **CARTELLE:** 2

Tipo Provvedimento: SENTENZA

Num. Ruolo: 2241-2015

Data: 17/03/2016

Grado Provvedimento: 1° GRADO

Ufficio: GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE

Località: PISTOIA

Reato: CP 589 0 0 0 IL 16/01/2014

Sezione: QUARTA SEZIONE

Data Udienza: 20/04/2017

Tipo Udienza: CAMERA DI
CONSIGLIO

Collegio: 2

Esito: DEFINITIVO

Num. Provv. Sez.: 735-2017-000

Tipo Provv. Sez.: SENTENZA

Esito: DEFINITIVO

Data Deposito:

Num. Racc. Gen.: -

Esito Statistico: ANNULLAMENTO CON RINVIO

Dispositivo: ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA CON RINVIO, PER NUOVO ESAME, AL TRIBUNALE DI PISTOIA.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV SEZIONE PENALE

NOTIZIA DI DECISIONE PENALE

n° 3/17

U.P.: 20.4.2017

R.G. n. 7115/2017

Pres.: Rocco Marco Blaiotta

Rel.: Andrea Montagni

P.G.: Roberto Aniello


Ricorrente: P.C. Tarabori c/ De Luca

Questione esaminata: La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all'art. 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ai sensi dell'art. 590-sexies cod. pen. introdotto dall'art. 6 della medesima legge, tale nuovo quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen.; e, per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della novella.

Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., la disposizione di cui all'abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Visto del Presidente



Il Presidente titolare

